

STATUTO

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PRONTO SOCCORSO

CROCE AZZURRA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

PRINCIPI GENERALI

Art. 1) Denominazione e sede

Art. 2) Durata

Art. 3) Scopo Istituzionale

Art. 4) Attività

Art. 5) Le Sezioni

Art. 6) I Soci

Art. 7) I Sostenitori

Art. 8) Diritti e doveri dei Soci

Art. 9) Decadenza dei soci

Art. 10) Lavoratori

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 11) Organi

Art. 12) Le cariche

ASSEMBLEA GENERALE DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 13) L' Assemblea Generale dell' Associazione

Art. 14) Convocazione dell' Assemblea Generale dell' Associazione

Art. 15) Diritto di voto e delega ~~individuale~~

Art. 16) Compiti dell' Assemblea Generale dell' Associazione

Art. 17) Gestione dell' Assemblea Generale dell' Associazione

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 18) I Consiglieri

Art. 19) Elezioni del Consiglio Direttivo dell' Associazione – Contestualità
assemblee elettive

Art. 20) Convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo
dell' Associazione

Art. 21) Compiti del Consiglio Direttivo dell' Associazione

PRESIDENTE

Art. 22) Presidente

COMITATO ESECUTIVO

Art. 23) Comitato Esecutivo

ALTRI ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 24) Organo di controllo

Art. 25) Revisore legale dei Conti

ORGANI DI SEZIONE

Art. 26) Assemblea di Sezione

Art. 27) Convocazione dell' Assemblea di Sezione

Art. 28) Diritto di voto e delega individuale nell' Assemblea di Sezione

Art. 29) I compiti dell' Assemblea di Sezione

Art. 30) Gestione dell' Assemblea di Sezione

IL CONSIGLIO DI SEZIONE

Art. 31) I Consiglieri di Sezione

Art. 32) Convocazione del Consiglio di Sezione

Art. 33) Compiti del Consiglio di Sezione

Art. 34) Compiti del Responsabile di Sezione

COMMISSARIAMENTO E SCIoglIMENTO DI SEZIONE

Art. 35) Commissariamento di Sezione

Art. 36) Scioglimento di Sezione

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI VOLONTARI E DEI SOCI

Art. 37) Provvedimenti disciplinari

Art. 38) Dimissioni d' ufficio del Socio

DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI

Art. 39) Decadenza dei Consiglieri

Art. 40) Sostituzione dei Consiglieri

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 41) Patrimonio sociale

LIBRI DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 42) Scritture contabili e bilancio

Art. 43) Libri dell' Associazione

ESERCIZI SOCIALI

Art. 44) Esercizi di gestione

SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 45) Scioglimento dell' Associazione

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46) Disposizioni finali

Art. 47) Assicurazione

Art. 48) Disposizioni legislative

PRINCIPI GENERALI

Art. 1) Denominazione e sede

È costituita una associazione denominata "ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PRONTO SOCCORSO – CROCE AZZURRA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" detta anche "CROCE AZZURRA ODV" .

L' Associazione ha sede legale in Rovellasca.

L' Ente esaurisce le proprie finalità nell' ambito territoriale della Regione Lombardia.

Il Consiglio Direttivo dell' Associazione potrà istituire altrove sedi periferiche dell' Associazione.

Art. 2) Durata

La durata dell' Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell' Assemblea Generale straordinaria degli associati, come previsto dall' art. 45.

Art. 3) Scopo istituzionale

L' Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell' art. 4 del presente statuto, avvalendosi a tal fine, in modo prevalente, dell' attività di volontariato dei propri Soci.

L' Associazione, laica e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla

gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sull' attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

A tal fine l' associazione aderisce alla rete associativa nazionale ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze)

Art. 4) Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l' associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell' art. 1 commi 1 e 2 l. 8 novembre 2000, n. 328, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla l. 5 febbraio 1992, n. 104, e alla l. 22 giugno 2016, n. 112;
- b) interventi e prestazioni sanitarie di cui all' art. 5 comma 1 lettera b d. lgs. 5 luglio 2017, n. 117;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all' art. 5 d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- e) protezione civile ai sensi della l. 24 febbraio 1992, n. 225.

In particolare, l' Associazione attua le attività sopra elencate tramite:

- servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
- gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- servizi di guardia medica ed ambulatoriali, direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà.

L' Associazione può inoltre esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Infine, l' Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse

proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 5) Le Sezioni

L'Associazione è unitaria e si articola in Sezioni, che raggruppano territorialmente i Soci dell'Associazione stessa.

Le Sezioni costituiscono delle emanazioni dell'Associazione con autonomia organizzativa per il territorio di competenza; dipendono dall'Associazione per gli aspetti istituzionali ed economici, partecipando al bilancio unitario dell'Associazione.

Le Sezioni sono dotate di organi direttivi (Responsabile di Sezione e Consiglio di Sezione) e di un organo assembleare (Assemblea di Sezione).

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione definisce i principi guida dell'attività delle Sezioni, cui devono attenersi i Regolamenti di Sezione.

Il Regolamento di Sezione, approvato dal Consiglio di Sezione e ratificato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, stabilisce i criteri di funzionamento di ogni Sezione, nonché i diritti ed i doveri dei relativi organi ed associati.

Art. 6) I Soci

Sono Soci tutti coloro che, per libera scelta ed in modo personale, spontaneo e gratuito (e dunque senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà), partecipano alle attività sociali, assistenziali ed ai compiti interni all'Associazione, previa iscrizione alla stessa secondo le modalità definite dal **Regolamento Interno dell'Associazione.**

I minori di età compresa tra 14 e 18 anni possono essere ammessi quali Soci con il consenso scritto dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

L'attività dei Soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai Soci possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di Socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'ammissione di un nuovo Socio è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci.

Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea Generale che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

Art. 7) I Sostenitori

Possono inoltre diventare 'Sostenitori' dell'Associazione sia le persone fisiche che le persone giuridiche, enti pubblici e privati, associazioni, previa domanda su

apposito modulo; in tal caso si prevede una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

I sostenitori non godono dei diritti né sono assoggettati agli obblighi dei Soci dell' Associazione.

Art. 8) Diritti e doveri dei Soci

Ogni Socio gode della parità dei diritti e dei doveri nell' Assemblea Generale.

Tutti i Volontari intrattengono un rapporto con l' Associazione e forniscono ad essa il supporto vitale affinché sopravviva e continui la propria attività. Tutti i Soci maggiorenni godono, trascorsi tre mesi dall' iscrizione nel libro dei soci, del diritto di voto nelle assemblee nonché dell' elettorato passivo ed attivo.

Essi hanno il dovere di:

- osservare le norme del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- collaborare alla vita associativa negli aspetti gestionali;
- mantenere un comportamento confacente alle finalità dell' Associazione.

Art. 9) Decadenza dei Soci

I Soci cessano di appartenere all' Associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- decesso;
- morosità protrattasi per oltre 60 gg. dalla scadenza del versamento della quota associativa dove richiesta;
- dimissioni d' ufficio come previsto dall' art. 38;

- radiazione come previsto dall' art. 37.

Art. 10) Lavoratori

L' Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l' attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell' attività non può essere superiore al cinquanta per cento dei volontari.

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 11) Organi

Sono organi dell' Associazione:

- a) l' Assemblea Generale dell' Associazione
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo dell' Associazione (di seguito CD)
- d) il Comitato Esecutivo (di seguito CE)
- e) l' Assemblea di Sezione
- f) il Consiglio di Sezione (di seguito CS)
- g) l' Organo di Controllo, quando la sua nomina sia imposta dal d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- h) il Revisore Legale dei Conti, quando la sua nomina sia imposta dal d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

Art. 12) Le cariche

Le cariche sono esclusivamente a titolo gratuito e possono essere assunte solo da Soci appartenenti all' Associazione; le suddette prescrizioni valgono per tutte le cariche ad eccezione dell' Organo di Controllo e del Revisore legale dei Conti.

Tutte le cariche hanno la durata di tre anni, eventualmente rinnovabili.

L' ASSEMBLEA GENERALE DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 13) L' Assemblea Generale dell' Associazione

L' Assemblea Generale dell' Associazione è il massimo organo deliberativo dell' Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L' Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o per delega e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell' Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, come previsto dall' art. 45 del presente Statuto.

Le deliberazioni dell' Assemblea Generale dell' Associazione, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, anche i non intervenuti o dissenzienti.

Art. 14) La convocazione dell' Assemblea Generale dell' Associazione

La convocazione dell' Assemblea Generale dell' Associazione dovrà essere fatta a mezzo avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nelle sede sociale e nelle sedi delle Sezioni e pubblicato sul sito dell' Associazione. Il Regolamento Interno ne definisce le modalità specifiche.

L' Assemblea Generale ordinaria dell' Associazione è convocata dal Presidente del CD almeno una volta l' anno per l' approvazione del bilancio.

Deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. Il Regolamento Interno ne definisce le modalità specifiche.

Art. 15) Diritto di voto e delega

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Ogni Socio può con delega scritta rappresentare in assemblea sino ad un massimo di tre Soci ove l' Associazione abbia un numero di Soci inferiore a cinquecento e sino ad un massimo di cinque Soci ove l' Associazione abbia un numero di Soci non inferiore a cinquecento.

Art. 16) I compiti dell' Assemblea Generale dell' Associazione

L' Assemblea Generale ordinaria dell' Associazione ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti degli organi sociali;
- b) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il bilancio;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

- e) su istanza motivata del CS interessato, ratificare il provvedimento di commissariamento di Sezione deliberato dal CD;
- f) su proposta motivata del CD, deliberare l' istituzione o lo scioglimento di una Sezione;
- g) ratificare il provvedimento di radiazione degli associati;
- h) deliberare sulle domande di ammissione all' Associazione non accolte dal CD, ove l' interessato abbia presentato la richiesta di cui all' art. 6;
- i) deliberare su tutti gli argomenti che sono di sua competenza per Legge, per Statuto, o che siano posti all' ordine del giorno da parte del CD.

L' Assemblea Generale straordinaria dell' Associazione ha il compito di:

- a) apportare modifiche al presente Statuto;
- b) deliberare lo scioglimento dell' Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, in ottemperanza alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 17) Gestione dell' Assemblea Generale dell' Associazione

L' Assemblea Generale dell' Associazione è presieduta dal Presidente del CD ed in mancanza, da un Vice Presidente o da altra persona delegata dal Presidente, assistiti dal Segretario.

Nelle riunioni dell' Assemblea sarà redatto verbale firmato dal Presidente del CD e dal Segretario.

In caso di votazioni la parità comporta la reiezione della proposta.

Le votazioni sono normalmente palesi salvo nel caso di nomina di cariche sociali che sarà effettuata a scrutinio segreto. Modalità, tempi e funzioni per

l' espletamento del diritto di voto da parte dell' Assemblea sono definiti dal **Regolamento Interno.**

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 18) Consiglieri

Il CD è l' Organo Esecutivo dell' Associazione ed è composto da un numero di membri variabile in base al numero delle Sezioni. La ripartizione del numero dei consiglieri tra la Sede e le Sezioni è stabilita nel modo seguente:

- Sezione di Rovellasca corrispondente alla sede: 5 consiglieri;
- altre Sezioni: 2 consiglieri ognuna.

Tutti i consiglieri sono scelti tra i Soci. Si applica l' art. 2382 del codice civile.

Ai componenti del CD non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l' attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 19) Elezione del Consiglio Direttivo dell' Associazione - Contestualità assemblee elettive.

L' Assemblea per l' elezione dei cinque membri del CD della Sede avviene contestualmente alle Assemblee di Sezione per l' elezione dei Consigli delle Sezioni periferiche. Non è pertanto ammesso in questo caso il voto per delega. Accedono al CD i due consiglieri di Sezione che abbiano ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti prevale il Socio con la maggior anzianità di iscrizione all' Associazione.

Il Regolamento Interno ed i **Regolamenti di Sezione** indicano nel dettaglio le modalità di elezione dei membri del CD spettanti alla Sede ed alle Sezioni.

Art. 20) Convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo dell' Associazione

Il CD è convocato dal Presidente e si riunirà di regola tre volte all' anno ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.

Il CD può essere convocato anche su sollecitazione di almeno due dei consiglieri.

Le modalità di convocazione sono definite dal **Regolamento Interno**.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri; le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 21) Compiti del Consiglio Direttivo dell' Associazione

Il CD ha il compito di:

- a) eleggere il Presidente e due Vice Presidenti;
- b) nominare il Segretario;
- c) deliberare su tutti i problemi di origine generale interessanti l' Associazione e fissare le direttive;
- d) redigere il bilancio di cui all' art. 42 da sottoporre all' Organo di Controllo o al Revisore legale dei conti ed all' Assemblea Generale;
- e) deliberare sulle domande di ammissioni dei Soci e proporre all' Assemblea Generale, qualora si rendessero necessari, provvedimenti di radiazione verso i Soci;
- f) stabilire le quote annuali per i Sostenitori dell' Associazione;

- g) deliberare, acquisito il parere del Consiglio di Sezione interessato, il commissariamento di una Sezione ai sensi dell' art. 35;
- h) proporre all' Assemblea Generale, secondo le modalità previste dall' art. 36, lo scioglimento di una Sezione;
- i) redigere il Regolamento Interno, che definisce nel dettaglio i diritti e doveri derivanti dal sodalizio, i criteri ed i processi di funzionamento di tutti gli organi dell' Associazione e quant' altro indicato nel presente Statuto;
- j) definire le linee guida per la stesura dei Regolamenti di Sezione ed approvare gli stessi secondo i principi statutari e la legislazione vigente;
- k) deliberare su tutti gli argomenti inerenti l' ordinaria e straordinaria gestione dell' Associazione, ad eccezione di quelli che la Legge o lo Statuto riservano all' Assemblea.

PRESIDENTE

Art. 22) Presidente

Il Presidente dell' Associazione, per delega del CD, dirige l' Associazione, ha la rappresentanza e la firma dell' Associazione.

Egli convoca e presiede le riunioni dell' Assemblea dell' Associazione, del CD e del CE ed adempie a tutte le funzioni che siano a lui affidate dal presente Statuto, dalla Legge o che gli siano delegate dagli organi dell' Associazione, nei limiti e secondo le modalità degli stessi definiti.

Il Presidente ha la facoltà, nel caso il CS sia nell' impedimento di nominarne uno, di proporre il Responsabile di Sezione al CD per la sua nomina d' ufficio.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono espletate dal vice Presidente anziano, dal secondo Vice Presidente o da un altro Consigliere per le funzioni cui sia stato espressamente delegato.

Nell' espletamento dei propri compiti il Presidente è coadiuvato dal Segretario il quale, eletto tra i componenti del CD, provvede in base alle disposizioni ed istruzioni del Presidente all' esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell' Associazione e quant' altro sia necessario per il funzionamento dell' Associazione stessa.

Il Segretario esercita le funzioni di Segretario del CD, del Comitato Esecutivo e dell' Assemblea dell' Associazione. Lo stesso Segretario può avvalersi di persona, identificata dal CD per quanto riguarda la compilazione dei verbali.

COMITATO ESECUTIVO

Art. 23) Comitato Esecutivo

Il CD può costituire un Comitato composto dal Presidente del CD, dal Segretario e dai Responsabili di Sezione.

Il Comitato svolge esclusivamente la funzione di coordinamento organizzativo tra la Sede e le Sezioni e di controllo sull' attuazione delle disposizioni legislative e delle delibere assembleari e del CD in tutti i contesti dell' Associazione.

Il CE è convocato dal Presidente o dai membri ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

ALTRI ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 24) Organo di controllo

La nomina di un Organo di controllo, anche monocratico, e` obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. L'organo di controllo rimane in carica per tre anni. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e solo se almeno un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee

guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 25) Revisore legale dei Conti

Il Revisore legale dei Conti è nominato dall'Assemblea Generale nei casi in cui è obbligatorio per legge. Il Revisore legale dei conti deve essere iscritto nell'apposito Registro dei Revisori legali dei Conti di cui al D.Lgs. 39/2010.

Il Revisore legale dei Conti deve accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e a tale scopo potrà procedere in qualsiasi momento ai relativi atti di controllo, di revisione e di ispezione; correlativamente, l'Associazione deve sempre consentirgli il libero accesso in tutti i locali e in special modo in quelli nei quali sono tenuti i libri contabili, anche laddove non fossero obbligatori per legge.

Il Revisore legale di Conti redige una relazione che accompagna il bilancio annuale.

Il Revisore legale dei Conti partecipa di diritto all'Assemblea Generale, senza diritto di voto.

Il Revisore legale dei Conti è invitato a partecipare alle sedute del CD.

ORGANI DI SEZIONE

Art. 26) Assemblea di Sezione

L' Assemblea di Sezione è composta dai Soci attivi nel territorio della Sezione.

L' Assemblea di Sezione è validamente costituita con la presenza o rappresentanza della maggioranza degli associati aventi diritto; essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati.

Le deliberazioni dell' Assemblea di Sezione, prese in conformità della Legge, dello Statuto e delle deliberazioni degli organi centrali, vincolano tutti i Soci della Sezione, anche i non intervenuti o dissenzienti.

Art. 27) Convocazione dell' Assemblea di Sezione

La convocazione dell' Assemblea di Sezione avviene per iscritto utilizzando tutti gli strumenti di comunicazione disponibili per informare i volontari e di cui si abbia prova dell' effettiva ricezione. Il **Regolamento di Sezione** ne definisce le modalità specifiche.

L' Assemblea di Sezione per l' elezione del Consiglio, è convocata contestualmente in tutte le altre Sezioni, secondo quanto previsto dall' art. 19.

L' Assemblea di Sezione è inoltre convocata ogni qual volta il Consiglio di Sezione ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci della Sezione.

Art. 28) Diritto di voto e delega individuale nell' Assemblea di Sezione

Possono prendere parte alle Assemblee di Sezione i Soci iscritti nella sezione stessa. Ogni Socio può con delega scritta rappresentare in Assemblea non più di un altro Socio.

Art. 29) I compiti dell' Assemblea di Sezione

L' Assemblea di Sezione ha il compito di:

- a) eleggere i membri del CS, tra i quali i due che hanno ricevuto il maggior numero di voti entrano a far parte del CD;
- b) deliberare su tutti gli argomenti che sono di sua competenza previsti dallo Statuto, dal Regolamento Interno ed eventualmente dal Regolamento di Sezione, o posti all' ordine del giorno da parte del CS.

Art. 30) Gestione dell' Assemblea di Sezione

L' Assemblea di Sezione è presieduta dal Responsabile di Sezione ed in mancanza, da un membro del CS espressamente delegato, assistiti dal Segretario di Sezione.

Nelle riunioni dell' Assemblea sarà redatto verbale firmato da colui che la presiede e dal Segretario di Sezione.

In caso di votazioni la parità comporta la reiezione della proposta.

Le votazioni sono normalmente palesi salvo per la nomina delle cariche di Sezione che sarà effettuata a scrutinio segreto. Modalità e compiti per il funzionamento dell' Assemblea di Sezione sono definiti dal **Regolamento di Sezione**.

IL CONSIGLIO DI SEZIONE

Art. 31) I Consiglieri di Sezione

Il CS è composto da Soci appartenenti alla Sezione e viene eletto dall' Assemblea della Sezione. I due Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti divengono automaticamente membri del CD.

L' articolazione e gli incarichi sono stabiliti dal **Regolamento Interno** e dal **Regolamento di Sezione**.

Art. 32) Convocazione del Consiglio di Sezione

Il CS è convocato dal Responsabile di Sezione, o da persona da lui delegata, di norma un componente del CS, e si riunirà di regola 6 volte all' anno ed in genere ogni qualvolta il Responsabile di Sezione ne ravvisi la necessità.

Art. 33) Compiti del Consiglio di Sezione

Il CS ha il compito di:

- a) nominare il Responsabile di Sezione, il vice Responsabile di Sezione e le altre cariche previste dal **Regolamento Interno** o dal **Regolamento di Sezione**;
- b) nominare il Segretario di Sezione;
- c) deliberare su tutti i problemi di origine generale interessanti la Sezione e fissarne le direttive;
- d) redigere il Regolamento di Sezione e proporre eventuale varianti al Regolamento interno, salva approvazione del CD;

- e) verificare la predisposizione dei dati economico-finanziari interni da trasmettere al CD, nei termini utili al fine della redazione del bilancio unico dell' Associazione;
- f) proporre al CD il provvedimento di radiazione dei Soci nel caso se ne verificano i presupposti di cui all' art. 37;
- g) esprimere parere motivato in relazione all' eventualità di commissariamento della Sezione da parte del CD, stante la facoltà, a deliberazione avvenuta, di richiederne la ratifica all' Assemblea Generale.

Art. 34) Compiti del Responsabile di Sezione

Il Responsabile di Sezione ha la rappresentanza e la firma della Sezione.

Egli convoca e presiede le riunioni dell' Assemblea della Sezione, del CS ed adempie a tutte le funzioni che siano a lui affidate dal presente Statuto, dalla Legge o che gli siano delegate dagli organi dell' Associazione. Il Responsabile di Sezione, qualora il CD preveda la costituzione del CE, ne è membro.

Nell' espletamento dei propri compiti il Responsabile di Sezione è coadiuvato dal Segretario il quale provvede all' esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Sezione e quant' altro è necessario per il funzionamento della Sezione stessa. Il Segretario esercita inoltre le funzioni di Segretario del CS e dell' Assemblea di Sezione.

Nell' assenza o nell' impedimento del Responsabile di Sezione le sue funzioni sono poste in capo al vice responsabile di Sezione o ad altro membro del CS espressamente delegato.

COMMISSARIAMENTO E SCIoglimento DI SEZIONE

Art. 35) Commissariamento di Sezione

Qualora nella gestione di una sezione si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- reiterati e/o gravi comportamenti che contrastino con le disposizioni dello Statuto e/o dei regolamenti interni;
- condotta eticamente riprovevole di una parte rilevante dei soci e/o dei Consiglieri di Sezione, che costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- reiterate e/o gravi scorrettezze nella gestione organizzativa ed economica della Sezione;
- impossibilità a costituire un CD per mancanza di candidati alle elezioni;

acquisito il parere del CS della Sezione stessa (ove costituito), il CD può disporre il Commissariamento della Sezione, indicando contestualmente le modalità per garantirne il proseguimento delle attività. Il CS ha la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di richiedere all' Assemblea Generale la ratifica della deliberazione di commissariamento.

Art. 36) Scioglimento di Sezione

Qualora, effettuate le verifiche necessarie, il CD ravvisi come dovuta od opportuna la proposta di scioglimento di una Sezione, esso può procedere a convocare l' Assemblea Generale dell' Associazione per l' esame delle motivazioni e per l' eventuale deliberazione, dandone comunicazione al CS interessato.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI SOCI

Art. 37) Provvedimenti disciplinari

I Soci dell' Associazione che mantengano una condotta non conforme alle disposizioni del presente Statuto incorrono nelle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) sospensione temporanea per un periodo massimo di sei mesi;
- d) radiazione.

I provvedimenti di cui ai punti a), b) e c) sono adottati dal CS e, ad esclusione del richiamo verbale, necessitano di ratifica del Presidente.

Il provvedimento di radiazione è deliberato dalla maggioranza del CD, anche su proposta motivata dei CS, contro un Socio che commetta azioni gravi e disonorevoli entro e fuori l' Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall' Assemblea Generale dei Soci, nel corso della quale, convocato il Socio interessato, si procederà a contraddittorio e disamina degli addebiti.

Il Socio radiato dall' Associazione, avvenuta la ratifica da parte dell' Assemblea Generale, non può più essere riammesso.

I provvedimenti sono immediatamente esecutivi.

Il Socio raggiunto da provvedimento disciplinare può chiarire la propria posizione:

- per provvedimenti di cui ai punti b) e c): innanzi al Consiglio di Sezione e, in caso di insoddisfazione, innanzi al CD;
- per il provvedimento di radiazione: innanzi all' Assemblea Generale.

Art. 38) Dimissioni d' ufficio del Socio

Il CD può adottare la sanzione delle dimissioni d' ufficio, su proposta del CS di riferimento, verso il Socio che, per tre mesi consecutivi, non abbia prestato servizio o non abbia attivamente collaborato alle iniziative dell' Associazione, senza averne dato anticipata e motivata comunicazione al proprio CS.

Il provvedimento avverrà tramite comunicazione scritta al Volontario, che sarà tenuto alla restituzione di tutto il materiale avuto in dotazione dall' Associazione. Qualora la completa restituzione non avvenga, l' Associazione può pretendere il pagamento del valore corrispondente, fatti salvi eventuali anticipi/cauzioni.

DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI

Art. 39) Decadenza dei Consiglieri

Qualora, un Consigliere del Consiglio Direttivo sia assente ingiustificato per due riunioni consecutive, tre nel caso si tratti di un Consigliere di Sezione, si considera decaduto dalla carica.

Il **Regolamento Interno** prevede i casi e le modalità con cui un consigliere può essere raggiunto da provvedimento disciplinare, che può comportare sanzioni fino alla radiazione dall' Associazione

Art. 40) Sostituzione dei consiglieri

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, nel corso dell' esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, verrà ammesso nel CD o nel CS il primo dei non eletti in base alla graduatoria dell' ultima votazione.

Il Consiglio riformato si riunirà al più presto per la verifica e redistribuzione degli incarichi, dandone ampia comunicazione all' intera Associazione.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 41) Patrimonio sociale

È costituito un fondo di dotazione indisponibile del valore di € 25.000,00 (euro venticinquemila/00)

Il patrimonio dell' Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è costituito da beni mobili e immobili ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività di cui all' art. 4, ai fini dell' esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 comma 3 d. lgs. n. 117/2017.

Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

- a) il reddito del patrimonio;

- b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) i contributi di organismi internazionali;
- d) i rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti - soggetti pubblici e privati - condividendone lo scopo, vogliono il potenziamento dell'Associazione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- f) ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall' Associazione nel rispetto delle norme di legge.

Il CD provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all' amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei suoi scopi sociali.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

LIBRI DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 42) Scritture contabili e bilancio

L' Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l' indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l' andamento

economico e gestionale dell' Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Ove l' Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalla modifica della normativa attualmente in vigore in materia) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il CD documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all' art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Qualora l' Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalla modifica della normativa attualmente in vigore in materia), deve depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale, redatto dal CD secondo l' art. 14 d. lgs. n. 117, cit., e tenendo anche conto, tra gli altri elementi, della natura dell' attività esercitata e delle sue dimensioni, anche ai fini dell' impatto sociale delle attività svolte.

Art. 43) Libri dell' Associazione

Dovranno essere tenuti i seguenti libri:

- a) libro dei verbali delle Assemblee dell' Associazione;
- b) libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- c) libro dei verbali del Revisore legale dei Conti e/o dell' Organo di controllo;
- d) libro cassa;

- e) libro inventari;
- f) libro Soci;
- g) libro dei verbali delle Assemblee di Sezione;
- h) libro dei verbali dei Consiglio di Sezione;

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali entro 15 giorni dalla presentazione di una richiesta scritta al Presidente.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 44) Esercizi di gestione

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il CD formerà il bilancio e redigerà una relazione di missione a norma dell' art. 42, da sottoporre all' approvazione dell' Assemblea Generale dell' Associazione.

SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 45) Scioglimento dell' Associazione

Lo scioglimento dell' Associazione è deliberato dall' Assemblea Generale dell' Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, ovvero per altra causa prevista dalla legge.

La delega al voto è ammessa per sola delega individuale, non essendo legittimo il meccanismo di cui all' art. 15.

L' Assemblea Generale provvederà, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori.

L' Associazione si estingue, inoltre, nel caso previsto dall' art. 32 comma 2 d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117, qualora, successivamente alla sua costituzione, il numero dei soci sia divenuto inferiore a sette e lo stesso non sia integrato entro un anno.

In caso di scioglimento o estinzione dell' Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell' Ufficio di cui all' art. 45 comma 1 d. lgs. n. 117, cit., all' ANPAS Nazionale che lo destinerà, sentito il competente organo regionale, ad iniziative analoghe, con preferenza nel territorio in cui ha operato l' Associazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46) Disposizioni finali

Tutte le iniziative che coinvolgono l' Associazione, per quanto di loro competenza, devono avere di regola come referente un membro del CD o del CS o, in mancanza di questi, una persona di ciò espressamente incaricata dal CD o CS, la quale agisce per nome e per conto dello stesso ed al quale deve fare riferimento.

Le nomine delle Sezioni devono essere ratificate dal CD.

Art. 47) Assicurazione

I Soci dell' Associazione sono tutti coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 48) Disposizioni legislative

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

F.TO: FRANCESCO CATTANEO

F.TO: CHRISTIAN NESSI NOTAIO